

Al responsabile dell'Ufficio Tributi
dr. Francesco Laudoni

Via Giacomo Matteotti, 6
Labico (Roma)

Oggetto: Richiesta di esercizio dell'autotutela

avviso di accertamento TARSU TARI ICI IMU

avviso di accertamento in rettifica e/o d'ufficio

altro (specificare): _____

avente n. / prot. _____ del _____ notificato il _____, relativo all'anno d'imposta _____
di importo: _____

Io sottoscritt _____ § § §
residente a _____ nat _____ prov _____ il / _____
codice fiscale _____ documento _____
via/piazza _____

premessò

- a) che il Comune di Labico ha predisposto n.9538 avvisi di accertamento a carico di contribuenti relativi a I.C.I. - I.M.U.- TARSU- TARI per il periodo 2009-2014, in corso di notifica a partire dalla seconda settimana del mese di gennaio 2016;
- b) che il 13.1.2016 l'Amministrazione ha diramato un comunicato, pubblicato sul sito del Comune di Labico (www.comune.labico.rm.gov.it/home/news-eventi/news/Anno-2016/Avviate-le-procedure-per-il-recupero-tributi--il-Comune-informa-e-chiarisce), segnalando che "...Alcuni utenti hanno già contattato gli operatori messi a disposizione dalla società evidenziando anomalie e/od errori ai quali si sta ponendo rimedio. Devesi tuttavia precisare che in molti casi l'errore è imputabile alle procedure di incrocio dei dati e da mancato aggiornamento delle posizioni catastali..." e che già consapevole della portata rilevante del fenomeno porgeva le proprie scuse "...per possibili disagi causati da errori e/o inesattezze ...";
- c) che il 18.1.2016 in un successivo comunicato pubblicato sul sito del Comune di Labico (www.comune.labico.rm.gov.it/home/news-eventi/news/Anno-2016/Recupero-dei-tributi--amministrazione-dalla-parte-delle-famiglie-e-delle-imprese-che-pagano-le-tasse) l'Amministrazione dava conto espressamente dei "...numerosi cittadini che giustamente lamentano errori commessi nella predisposizione degli avvisi di accertamento pervenuti...";
- d) che nel citato comunicato si dichiarava altresì che "*Purtroppo le banche dati del Comune non sempre sono aggiornate e pertanto può accadere che alcune informazioni non corrispondano alla situazione attuale; porgiamo pertanto le più sentite scuse a quei cittadini che si sono visti arrivare accertamenti per tributi non dovuti in quanto già regolarmente pagati ovvero carenti di altro valido titolo giuridico di legittimazione...*" e che "...l'Ufficio Tributi verificherà eventuali responsabilità della ditta incaricata e, se del caso, assumerà i necessari provvedimenti a carico della stessa..." per poi invitare i "...cittadini che in questi giorni stanno infangando l'immagine del Comune e offendendo l'onorabilità di coloro che fanno parte dell'amministrazione in carica ad abbassare i toni e a riflettere prima di scrivere sulla rete, anche per evitare denunce alla Procura...";
- e) che con ulteriore comunicato pubblicato sul sito del Comune di Labico il 20.1.2016 (<http://www.comune.labico.rm.gov.it/home/news-eventi/news/Anno-2016/Procedure-di-recupero-tributi--prosegue-il-dialogo-con-i-cittadini>), venivano informati i cittadini che "...martedì 19, presso la sede comunale, l'Amministrazione e gli uffici comunali hanno incontrato la ditta appaltatrice del servizio e rappresentato le gravi problematiche derivanti dagli errori commessi in fase di emissione degli avvisi di accertamento, contestando duramente il lavoro sino ad oggi svolto dai suoi addetti ...";
- f) che in detto comunicato si sottolineava che "...Il lavoro svolto, oltre a far recuperare entrate pregresse, consentirà di aggiornare le banche dati del comune onde facilitare, in futuro, le attività di verifica, evitando ulteriori disagi ai cittadini..." per poi ripetere "...Ci scusiamo nuovamente per il disagio arrecato ai contribuenti ... qualora i dati forniti lo consentano, gli uffici provvederanno ad effettuare in tempo reale gli aggiornamenti del data-base...";

g) che, da ultimo, il 27.1.2016 il responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Labico pubblicava un avviso (<http://www.comune.labico.rm.gov.it/home/news-eventi/news/Anno-2016/Avvisi-di-accertamento-tributi-vari--ulteriori-chiarimenti>) comunicando "...che nessun atto di recupero coattivo verrà attuato se non sarà prima conclusa la prima fase di verifica dei dati e comunque non prima di ulteriori 90 giorni dalla scadenza prevista dall'avviso...";

h) che i contribuenti per verificare le proprie posizioni "... dovranno rivolgersi direttamente al numero telefonico sopra indicato e non ai recapiti degli uffici comunali..." (comunicato del 13.1.2016),

considerato che

I. Gli atti **impositivi** notificati ai contribuenti (ivi compreso quello di che trattasi), per espressa e reiterata ammissione dello stesso Ente impositore, sono **viziati** poggiando su elementi **inattendibili, carenti e, comunque, inidonei** a poter ritenere certa e fondata la pretesa dell'Amministrazione;

II. Tutti gli atti notificati (ivi compreso quello di che trattasi) difettano della motivazione, in quanto non riproducono le prove a sostegno della pretesa tributaria, e così non mettono il contribuente nella condizione di verificare **fondatezza \ correttezza \ legittimità** del pagamento intimato e di svolgere il pieno ed immediato esercizio delle eventuali attività difensive;

III. Ai singoli contribuenti (ivi compreso l'istante), come riportato nei singoli avvisi recapitati, è fatto divieto di accedere all'ufficio Tributi comunale, dovendo "... **contattare l'operatore della Società incaricata A. e G. S.p.A, che ... riceverà solo ed esclusivamente su appuntamento...**", con conseguente compromissione del diritto di difesa;

IV. Ai singoli contribuenti (ivi compreso l'istante), già a pochi giorni di distanza dalla notifica dei primi avvisi notificati, sono fissati **appuntamenti** che **superano di gran lunga il termine utile** (i 60 giorni stabiliti per legge) per il pagamento o per la eventuale proposizione del ricorso presso la competente sede di giustizia, **impedendo ogni forma di verifica in contraddittorio** ;

V. Che la **dilazione dei termini** per le verifiche degli avvisi di cui si parla nel comunicato del 27.1.2016 è **inefficace** ai fini dell'eventuale proposizione di iniziative presso le competenti sedi, **non rileva ai fini dell'esecutività dell'avviso di accertamento** e rischia , anzi, di **pregiudicare definitivamente ed in modo irreparabile** le legittime prerogative del contribuente, risolvendosi in una ulteriore compromissione del diritto di difesa;

VI. **Tutti gli atti notificati (ivi compreso quello di che trattasi)** si distinguono, salvo altro, per la **violazione e falsa applicazione degli artt.97 Cost., 24 Cost., 1, comma 1, e 3 della L.n.241\1990 e s.m.i., 7 della L. n. 212\2000; 71 , comma 2 bis, del D. Lgs. n.507\1993; 1, comma 162, della L. n.296\2006,**

VII. _____

Tanto premesso, sussistendo incontestate e incontestabili ragioni di interesse pubblico,

chiedo

all'Ente impositore di esercitare il potere di autotutela e di **procedere all'annullamento con effetto ex tunc di tutti gli avvisi di accertamento e/o in rettifica e/o d'ufficio, ivi compreso quello di che trattasi, in quanto affetti da nullità insanabile** in forza delle argomentate e dispiegate motivazioni

Si resta in attesa di cortese tempestivo positivo riscontro e, in caso contrario, entro termini utili alla eventuale proposizione del ricorso avanti alla competente sede di giustizia.

Firma